*)

BISOGNA SAPERE -

L'art.24, comma 2 D.L.201/2011 (L. 214/2011) prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità,è calcolata secondo il sistema contributivo. Pertanto, tale sistema viene esteso anche a coloro che al 31/12/1995 non avevano maturato un'anzianità contributiva di almeno 18 anni.

Dal 01/01/2012 il calcolo pro- rata si applica a tutti!!

EFFETTI IN NEGATIVO:

Di conseguenza l'aliquota pensionistica maturata al 31/12/2011 non può essere ulteriormente incrementata, dal momento che per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012 la relativa quota di pensione si determina con il sistema di calcolo contributivo, per la generalità dei lavoratori.

EFFETTI IN POSITIVO:

Qualora il requisito della massima anzianità contributiva già sussista al 31/12/2011, il calcolo contributivo pro-quota consente incrementi di pensione altrimenti non valorizzabili con il sistema retributivo che oltre il 40°anno non prevede incrementi maggiori all'80%.

NOTE:

Con una modifica sostanziale all'istituto dei 6 scatti aggiuntivi che viene trasformato in un incremento figurativo pari al 15% dello stipendio, si somma alla retribuzione imponibile per il calcolo del montante contributivo e nel calcolo dell'onere contributivo che opera per tredici mensilità. Ciascun scatto vale il 2,50% x 5 anni = 15%.

A decorrere dal 1/1/2012, per il personale in attività di servizio, prima destinatario del sistema retributivo, l'onere contributivo previsto per la concessione dei 6 aumenti periodici di stipendio va determinato secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'art.4 del D.Lgs 165/1997,ovvero applicando la ritenuta pensionistica (8,80%), prevista a carico del lavoratore, sulla maggiorazione figurativa del 15% dello stipendio. In altri termini, per coloro il cui trattamento pensionistico viene computato con il sistema retributivo fino al 31/12/2011, a decorrere dalla modifica intervenuta, l'importo della ritenuta pensionistica è incrementato non più secondo la percentuale dello 0,40% - Tabella A - ma con le modalità già vigenti per il personale il cui trattamento è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo. Anche nei confronti del personale che cessa dal servizio a decorrere dal 2/1/2012 per dimissioni, la trattenuta della contribuzione prevista dal comma 2 dell'art.4 decreto legislativo 165/97 e riferita agli anni mancanti al raggiungimento del limite di età anagrafica prevista per la qualifica rivestita, andrà calcolata secondo le modalità descritte per coloro il cui trattamento è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo. Tale modalità di calcolo opera anche nei confronti del personale che cessa a decorrere dal 2/1/2012 a domanda con i requisiti previsti dall'art.6, comma 2 D.Lgs 165/97 (53 anni di età + anzianità massima prevista dall'ordinamento di appartenenza -80%), dal momento che anche questi ultimi sono destinatari del sistema di calcolo contributivo pro-quota dal 1/1/2012.

Esempio:

Maresciallo Capo nato il 23/8/1958, collocato a riposo **«A DOMANDA»** dal 1/9/2012. Età alla decorrenza: anni 54, mesi 0 e giorni 8 (23/8/1958 +54 = 23/8/2012 + 12 ; i giorni 8 rimanenti si arrotondano per difetto non superando i gg. 15 e quindi si azzerano).

Limite di età :60 anni.

Data compimento limite di età: 23/8/2018.

N° mesi mancanti al compimento di 60 ANNI: 72 mesi.

Importo 6 scatti: € 3.583,23/12 mesi + 13 mensilità = € 3.881,83.

Aliquota contributiva iscritto: 8,80%.

Contributo annuo : € 341,60.

Contributo mensile: € 28,47.

Importo complessivo: € 2.049,84.

Ai sensi dell'art.4, commi 2 e 3 del D.Lgs n.165/97 sulla pensione grava la trattenuta di € 28,47 mensili dal 1/9/2012 al 31/8/2018.

ALTRE NOZIONI:

-Assunti prima del 25/06/1982:

15 anni 35 % + 5 anni 9 % Totale: 20 anni 44 % Fino al 31/12/1997 3,60 % annuo

Dal 1/1/1998 al 31/12/2011 2 % annuo (art.8 D.lgs. 165/97)

Dal 1/1/2012 Contributivo pro-rata.

-Assunti dopo il 26/06/1982: 15 anni 35 % + 5 anni 9 % Totale: 20 anni 44 % Fino al 31/12/2011 1,80 % annuo

Dal 1/1/2012 Contributivo pro-rata.

IMPORTANTISSIMA LA TABELLA DEI COEFFICIENTI CHE SI APPLICA PER TUTTI - SISTEMA RETRIBUTIVO E MISTO- SECONDO LA QUALE SI RAGGIUNGE LA PERCENTUALE DI PENSIONE.

LA TABELLA DEI COEFFICIENTI.

ANNI 1 = 2,33 % (percentuale di pensionabilità)

ANNI 2 = 4,67 % ANNI 3 = 7,00 % ANNI 4 = 9,33 % ANNI 5 = 11,67% ANNI 6 = 14,00% ANNI 7 = 16,33% ANNI 8 = 18,67% ANNI 9 = 21,00% ANNI 10=23,33% ANNI 11=25,67% ANNI 12=28,00% ANNI 13=30,33% ANNI 14=32,67% ANNI 15=35,00% ANNI 16=36,80% ANNI 17=38,60% ANNI 18=40,40% ANNI 19=42,20% ANNI 20=44,00% ANNI 21=45,80% ANNI 22=47,60% ANNI 23=49,40% ANNI 24=51,20%ANNI 25=53,00% ANNI 26=54,80% ANNI 27=56,50% ANNI 28=58,40% ANNI 29=58,40% ANNI 30=62.00% ANNI 31=63,80% ANNI 32=65,60% ANNI 33=67,40% ANNI 34=69,20% ANNI 35=71,00% ANNI 36=72,80%ANNI 37=74,60% ANNI 38=76,40% ANNI 39=78,20% ANNI 40=80,00% (SINO AL 31/12/2011).

SECONDO IL CRITERIO DELLA TABELLA IN VIGORE, CHI HA FATTO UNA VITA LAVORATIVA PIU' LUNGA HA UNA MAGGIORE PERCENTUALE PENSIONISTICA DI QUELLI CHE SONO STATI PER UN PERIODO MINORE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO.

I RICORSI ?

MI AUGURO OGNI BENE PER I RICORRENTI ART. 54.

***) Nino Zammataro amministratore pagina facebook pensionati arma carabinieri (org no profit)**